



2025/1092

3.6.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1092 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 al fine di aggiornare l'elenco delle sostanze attive approvate o che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾ elenca le sostanze attive approvate o che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) Per le sostanze attive *Adoxophyes orana* granulovirus, acido L-ascorbico, *Bacillus firmus* ceppo I-1582, *Bacillus pumilus* QST 2808, bispiribac, cromafenozide, dodemorf, fenpirazamina, flubendiamide, flumetralin, gamma-cyhalothrin, meptildinocap, metaflumizone, penflufen, oli vegetali/olio di citronella, pyridalil, spinetoram, spiromesifen, spirotetramat e virus del mosaico giallo dello zucchini a debole virulenza, attualmente elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, le domande di rinnovo non sono state presentate o sono state presentate ma successivamente ritirate e, a seguito della scadenza dei rispettivi periodi di approvazione, tali sostanze attive non sono più approvate o considerate approvate. Per motivi di chiarezza e trasparenza è pertanto opportuno sopprimere tali sostanze attive dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (3) I ceppi T11 e IMI 206040 di *Trichoderma atroviride* (precedentemente *T. harzianum*) sono elencati insieme come un'unica voce nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Per il ceppo IMI 206040 non è stata presentata una domanda di rinnovo e, a seguito della scadenza del periodo di approvazione, tale ceppo non è più considerato approvato. Per motivi di chiarezza e trasparenza è pertanto opportuno sopprimere tale ceppo dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (4) L'acido caprico, l'acido caprileico, gli acidi grassi C7-C18 e i sali di potassio insaturi C18, gli esteri metilici degli acidi grassi C8-C10 (decanoato di metile e ottanoato di metile), l'acido laurico, l'acido oleico e l'acido pelargonico sono elencati insieme come un'unica voce nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Per gli esteri metilici degli acidi grassi C8-C10 (decanoato di metile e ottanoato di metile), l'acido laurico e l'acido oleico non sono state presentate domande di rinnovo e, a seguito della scadenza dei rispettivi periodi di approvazione, tali sostanze attive non sono più considerate approvate. Per motivi di chiarezza e trasparenza è pertanto opportuno sopprimere tali sostanze attive dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1. la parte A è così modificata:
 - (1) la voce 240 «Oli vegetali/olio di citronella» e la voce 264 «Dodemorf» sono soppresse;
 - (2) a) la voce 204 «*Trichoderma atroviride* (precedentemente *T. harzianum*)» è sostituita dalla voce seguente:

Numero	Nome comune, Numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«204	Trichoderma atroviride (precedentemente <i>T. harzianum</i>) Ceppo: T-11 Raccolta delle colture: n. Raccolta spagnola di colture tipo CECT 20498, identiche a IMI 352941	Non pertinente	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 novembre 2026	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sul <i>Trichoderma atroviride</i> (precedentemente <i>T. harzianum</i>) T-11 (SANCO/1841/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.»;

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo.

b) la voce 230 «Acidi grassi da C7 a C20» è sostituita dalla voce seguente:

Numero	Nome comune, Numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«230	Acidi grassi da C7 a C20 N. CAS 112-05-0 (acido pelargonico) N. CAS 67701-09-1 (acidi grassi C7-C18 e sali di potassio insaturi C18) 124-07-2 (acido caprileico) 334-48-5 (acido caprico) N. CIPAC non attribuito	Acido nonanoico Acido caprileico, acido caprico (ISO in tutti i casi) Acido ottanoico, acido decanoico (IUPAC in tutti i casi)	≥ 889 g/kg (acido pelargonico) ≥ 838 g/kg acidi grassi	1° settembre 2009	1° dicembre 2026	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida, acaricida, erbicida e fitoregolatore. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sugli acidi grassi (SANCO/2610/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.»;

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo.

2. nella parte B sono sopprese le voci seguenti:

- (1) voce 1 «Bispyribac»;
- (2) voce 25 «Fenpirazamina»;
- (3) voce 26 «*Adoxophyes orana* granulovirus»;
- (4) voce 30 «Virus del mosaico giallo dello zucchini a debole virulenza»;
- (5) voce 36 «*Bacillus firmus* ceppo I-1582»;
- (6) voce 41 «Spiromesifen»;
- (7) voce 55 «Penflufen»;
- (8) voce 60 «Spirotetramat»;

- (9) voce 64 «Pyridalil»;
 - (10) voce 66 «Acido L-ascorbico»;
 - (11) voce 67 «Spinetoram»;
 - (12) voce 74 «Flubendiamide»;
 - (13) voce 75 «*Bacillus pumilus* QST 2808»;
 - (14) voce 78 «Metaflumizone»;
 - (15) voce 80 «Meptildinocap»;
 - (16) voce 81 «Cromafenozide»;
 - (17) voce 82 «Gamma-cyhalothrin»;
3. nella parte E la voce 1 «Flumetralin» è soppressa.
-